



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/109/SR6/C7

21/6/2022



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B), F), H), I), L),
N), O) E P) DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53 PER ADEGUARE E
RACCORDARE LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE ANIMALI, CHE SONO
TRASMISSIBILI AGLI ANIMALI O ALL'UOMO, ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016**


Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) Conferenza Stato-Regioni


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Riferimento testuale	Osservazioni / proposte
Articolo 1, comma 2	Eliminare l'ultimo paragrafo "Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sono quelle di cui all'allegato 1 al presente decreto."
Articolo 3 Comma 1	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale responsabile, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento:
Comma 1	SOSTITUIRE con: " <i>del coordinamento delle altre autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre</i>


<p>b) <i>“del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione ed esecuzione”</i></p>	<p><i>attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione”.</i></p>
<p>Articolo 5</p> <p>Comma 5</p> <p>b) <i>definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale;</i></p>	<p>b) <i>definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione</i></p>
<p>Articolo 6</p> <p>Comma 3</p> <p>b) <i>tempestivamente e comunque non oltre le dodici ore dalla notifica del sospetto in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A</i></p>	<p><i>Sostituire “tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dalla notifica del sospetto in caso di malattie diverse da quelle di categoria A”</i></p>
<p>Articolo 6</p> <p>Comma 4</p> <p><i>Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale, le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.</i></p>
<p>Articolo 6</p> <p>Comma 7</p> <p><i>Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano nei casi di</i></p>	<p>SOSTITUIRE con : <i>Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie</i></p>



<i>malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001.....</i>	<i>trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001.....</i>
Articolo 8 Comma 1	STRALCIARE Comma 1, lettera c)
Articolo 8 Comma 2, <i>b) relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) , e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafi 1 e 2 e 82 del regolamento.....</i>	SOSTITUIRE con: “relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) , e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafo 1, lettere a) e b) e 82 del regolamento.....”
Articolo 9	
Articolo 9 Comma 4 <i>Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1 ne danno tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente</i>	SOSTITUIRE con: “Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1 ne danno comunicazione entro le 24 ore all'azienda sanitaria locale territorialmente competente”
Articolo 9 Comma 5	<i>Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo Vetinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.</i>
Articolo 11 Comma 3 <i>b) le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.</i>	<i>b) le modalità operative e le frequenze minime sulla base del rischio per l'esecuzione delle</i>



	visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento... ..
Articolo 11 Comma 5 <i>Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 2 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo "Vetinfo.it".</i>	SOSTITUIRE con: <i>Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo "Vetinfo.it".</i>
Articolo 12 Comma 2 <i>c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 2.</i>	SOSTITUIRE con: <i>"dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 1".</i>
	AGGIUNGERE Comma 7 bis: <i>"Le Regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate B, C e D, previa approvazione del Ministero della Salute nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 4"</i>
Articolo 13 Comma 7 <i>Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1 punti, 5) e 6), definiti nell'ambito del Centro nazionale</i>	SOSTITUIRE con: <i>"Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1 punti e) e f), definiti nell'ambito del Centro nazionale"</i>
Articolo 14 Comma 2	Modificare "E' istituito il Sistema informativo del Ministero della Salute "Calssyfarm.it", gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale www.vetinfo.it di cui al comma 1, quale



	strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio”
--	---

Roma, 21 giugno 2022

